

	CONVENZIONE TRA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA	
	SPECIALIZZAZIONE ARNAS G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO-	
	SANITARIA LOCALE N. 8 CAGLIARI PER L'ESPLETAMENTO DI	
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELLA DISCIPLINA DI RADIOLOGIA	
	DA EFFETTUARSI PRESSO LA S.S.D. DI RADIOLOGIA GENERALE E	
	ONCOLOGICA DEL P.O. SAN MARCELLINO DI MURAVERA.	
	Tra	
	L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "ARNAS G. Brotzu" di	
	seguito denominata anche "ARNAS G. Brotzu", con sede e domicilio fiscale in	
	Cagliari, Piazzale Ricchi n. 1, C.F. e P. IVA 02315520920 - nella persona del	
	Commissario Straordinario Dott. Maurizio Marcias, che interviene al presente atto	
	non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante,	
	e	
	L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata anche	
	"ASL n. 8 di Cagliari", con sede e domicilio fiscale in Cagliari, Viale Lungomare	
	Poetto, 12 e sede operativa in Cagliari, Via Romagna n. 16 – codice fiscale e partita	
	IVA n. 03990560926 – nella persona del Commissario Straordinario Dott. Aldo	
	Atzori, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale	
	Rappresentante	
	PREMESSO CHE	
	- la ASL n. 8 di Cagliari, ha manifestato l'interesse alla stipula di una convenzione	
	con l'ARNAS G. Brotzu finalizzata all'erogazione di prestazioni professionali di	
	Radiologia da effettuarsi presso la S.S.D. di Radiologia Generale e Oncologica del	
	P.O. San Marcellino di Muravera;	
	Pag. 1 di 6	

	- l'ARNAS G. Brotzu, verificata la presenza nelle proprie piante organiche di	
	Dirigenti Medici abilitati a rendere le prestazioni richieste, si è resa disponibile alla	
	stipula della suddetta convenzione, e a garantire, ove possibile, le prestazioni	
	richieste;	
	- dalla stipula della convenzione non deriva alcun obbligo a carico dell'ARNAS	
	G. Brotzu nel garantire le prestazioni in oggetto in quanto potranno essere erogate	
	a favore della ASL n. 8 di Cagliari solo previa acquisizione della disponibilità da	
	parte dei Dirigenti Medici interessati e a condizione che vengano soddisfatte	
	prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.	
	Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate	
	dai Dirigenti Medici specialisti in Radiologia a favore della Asl n. 8 di Cagliari presso	
	la S.S.D. di Radiologia Generale e Oncologica del P.O. San Marcellino di Muravera.	
	Articolo 2 – Modalità prestazioni	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo, pari complessivamente a n. 48 ore a	
	settimana, verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi	
	dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019 – 2021 (ex art. 117 del vecchio contratto	
	della Dirigenza Medica), al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle	
	esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza	
	dell'ARNAS G. Brotzu e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo	
	settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente	
	normativa, e comunque nel limite massimo di dieci ore settimanali.	
	Pag. 2 di 6	

	Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria	
	responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente,	
	in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi del Capo III, art. 14 della Legge	
	30 ottobre 2014 n. 161 (Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti	
	dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013 bis).	
	La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che	
	intercorreranno tra i Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS G. Brotzu della	
	ASL n. 8 di Cagliari.	
	Articolo 3 – Tariffe e rendicontazione	
	L'ASL n. 8 di Cagliari per le prestazioni oggetto della presente convenzione,	
	corrisponderà all'ARNAS G. Brotzu l'importo € 80,00/ora lorde oltre IRAP, nonché	
	il rimborso delle spese di viaggio, che verrà liquidato nella misura prevista	
	dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti	
	pubblici.	
	Il compenso mensile lordo, risultante dalle attività effettuate, verrà corrisposto	
	all'ARNAS G. Brotzu per la successiva attribuzione ai Dirigenti Medici che hanno	
	garantito la consulenza.	
	L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli	
	specialisti dell'ARNAS G. Brotzu mediante compilazione e sottoscrizione di	
	apposito documento attestante le attività effettuate e sarà validata dall'ASL n. 8 di	
	Cagliari.	
	Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n. 8 di Cagliari emetterà ordine	
	tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare	
	fattura da parte dell'ARNAS G. Brotzu.	
	Pag. 3 di 6	

	L'ARNAS G. Brotzu provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel	
	termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.	
	I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 8 di Cagliari dietro presentazione di	
	relativa fattura emessa dall'ARNAS G. Brotzu entro il termine di sessanta giorni dal	
	ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto corrente giro-fondi	
	IT09X0100003245520300320643, acceso presso la Banca d'Italia.	
	Nel caso in cui l'ASL n. 8 di Cagliari non provveda a liquidare i compensi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l'obbligo dei Dirigenti	
	Medici della ASL n. 8 di Cagliari di garantire gli accessi senza che questo possa	
	essere considerato interruzione di servizio.	
	Articolo 4 – Oneri assicurativi	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per	
	infortunio e infortunio in itinere, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale,	
	relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere, sono a totale carico	
	della ASL n. 8 di Cagliari che provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa.	
	Articolo 5 – Durata e recesso	
	La presente convenzione decorre dal 04.08.2025 con scadenza al 03.08.2026. Potrà	
	essere rinnovata ma è comunque escluso il rinnovo tacito.	
	Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione	
	con preavviso di quindici giorni da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata.	
	In caso di recesso, l'ARNAS G. Brotzu avrà diritto di conseguire il corrispettivo	
	delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di	
	recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.	
	Articolo 6 – Trattamento dei dati	
	Pag. 4 di 6	

	Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, al	
	fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione e	
	nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizzano i Dirigenti Medici	
	che verranno individuati, al trattamento dei dati personali.	
	Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici verranno a conoscenza in	
	ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione	
	alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 8 di Cagliari, dovranno essere considerati	
	riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi	
	forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione,	
	secondo la normativa vigente in materia.	
	Articolo 7 – Foro competente	
	Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle vigenti	
	norme in materia.	
	Articolo 8 – Disposizioni finali	
	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo	
	in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive	
	modificazioni.	
	Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972	
	e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della	
	convenzione.	
	Il presente atto, composta da 6 (sei) pagine ed 8 (otto) articoli viene sottoscritto con	
	firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 come modificato dall'art.	
	Pag. 5 di 6	

